



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 43 del 24/10/2019

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventiquattro** del mese di **ottobre** alle ore **18:30**, nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello iniziale risultano:

1	CONTINI GIANCARLO	Presente	8	MARCHESI MARZIA	Presente
2	GUARESCHI ELISA	Presente	9	DELENDATI LOREDANA	Presente
3	LEONI GIANARTURO	Presente	10	CONCARI LUCA	Assente
4	CAPELLI STEFANO	Presente	11	CAROSINO STEFANO	Presente
5	BRIGATI NICOLAS GIANNI	Presente	12	CONCARINI CLARISSA	Presente
6	PIZZELLI ANDREA	Presente	13	GAMBANZA MARIA GIOVANNA	Presente
7	MEDIOLI GIACOMO	Presente			

Totale Presenti: n. 12

Totale Assenti: n. 1

Partecipa all'adunanza Il Vice Segretario, Stellati Dott.ssa Elena, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Giancarlo Contini assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO:	REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.
-----------------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 40 del 30/9/2002, avente ad oggetto “REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN ATTUAZIONE DELL'ART. 25 DELLA L.R. 24/2001”;
- n. 28 del 30/7/2009, avente ad oggetto REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI;
- n. 32 del 27/11/2014, avente ad oggetto REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, con cui si apportavano variazioni alla Parte 2° del Regolamento, relativa alla disciplina della mobilità ovvero del cambio di abitazione per cittadini già assegnatari di alloggio ERP;
- n. 1 del 30/3/2015, avente ad oggetto REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI;

RILEVATA l'opportunità di apportare alcune modificazioni ed integrazioni al vigente strumento regolamentare nella **Parte 1°**, come riportate nel testo allegato alla presente proposta di deliberazione quale parte integrante e sostanziale (All. “A”);

PRESO ATTO che trattasi, in sintesi, di:

- a) adeguamenti alla vigente normativa: Delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale n.15/2015, Delibera di Giunta Regionale n°894/2016, Delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale n.154/2018 , Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- b) aumento del punteggio assegnabile in presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da un nucleo familiare con presenza di persona affetta da disabilità permanente (A-1.6);
- c) eliminazione del punto A-4 Richiedenti che abitino in alloggio di servizio, concesso da Ente pubblico o da privati;
- d) puntualizzazione punto B-2, e aumento del punteggio assegnabile per i nuclei familiari ultrasessantacinquenni con minori a carico o in caso di presenza di soggetti a carico affetti da disabilità (B-2.3);
- e) mantenimento del punteggio per i nuclei familiari con presenza di persone di età superiore a 75 anni, ma limitati all'assegnazione dei punti 3 anni di residenza (B-6);
- f) aumento del punteggio per i nuclei familiari di nuova formazione con componenti di età inferiore ad anni 40 (B-6);
- g) aumento del punteggio per famiglie monogenitoriali con presenza di 2 o più minori (B 7.2);
- h) diminuzione del punteggio assegnabile per i nuclei familiari che rientrano in Italia, per stabilirvi la propria residenza (B-8);
- i) aumento del punteggio ai nuclei familiari residenti da più tempo C-1,C-2, C-3, C-4 e C-5;
- j) inserimento condizione D: assegnati 2 punti ad i nuclei familiari che non siano titolari di diritti di proprietà su immobili ad uso abitativo situati in uno Stato Estero, previa presentazione di specifico certificato rilasciato dalla competente Autorità dello Stato Estero per i cittadini non UE, è sufficiente l'autocertificazione per i cittadini italiani o UE;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267e s.m.;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m. il seguente parere:

- favorevole, da parte della Dott.ssa Roberta Curtarelli, Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, Cultura, Turismo e Spettacolo, in ordine alla regolarità tecnica;
- favorevole, da parte della Dott.ssa Elena Stellati, Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, in ordine alla regolarità contabile;

SENTITO l'intervento dell'Assessore ai Servizi Socio-Sanitari, Sig.ra Elisa Guareschi, il quale illustra brevemente il contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in oggetto, ripercorrendone l'iter e le principali caratteristiche concordate con maggioranza, opposizione e organizzazioni sindacali, attraverso gli incontri tenuti in proposito, segnalando altresì al consesso che l'art. 7, comma 2 del suddetto Regolamento presenta un refuso per mero errore materiale per cui la frase : "da 2 Rappresentanti del Comune , da 3 Rappresentanti del Comune" deve intendersi in modo corretto: "**da 3 Rappresentanti del Comune**", come da verbale di seduta registrato su supporto informatico ai sensi dell'art. 10, c. 12 dello Statuto Comunale;

UDITO l'intervento dell'Assessore ai Servizi Finanziari, Sig. Capelli Stefano, che provvede altresì a spiegare l'eliminazione del comma 1 bis dell'art. 15 del suddetto regolamento, così come comunicato in data odierna ai Consiglieri attraverso una successiva trasmissione del testo in questione, come da verbale di seduta registrato su supporto informatico ai sensi dell'art. 10, c. 12 dello Statuto Comunale;

UDITI, in proposito, i commenti e le osservazioni critiche dei Consiglieri intervenuti alla discussione come di seguito si riporta sinteticamente:

- il Consigliere Gambazza prende atto di tutte le modifiche illustrate. Chiede per quanto concerne la composizione della Commissione per l'assegnazione degli alloggi, la partecipazione della figura dell'Assistente Sociale, come figura che conosce tutte le situazioni locali, come elemento importante di confronto.
- il Consigliere Carosino puntualizza di non essere d'accordo con i criteri di assegnazione dei punteggi secondo la Lett. D) del Regolamento in quanto discriminatori. Ritiene infatti l'impianto generale del Regolamento a senso unico contestando l'affermazione dell'Assessore relativa al "*testo concordato*". Chiede il numero degli alloggi vuoti e la percentuale delle assegnazioni agli extracomunitari sul territorio. Esprime quindi dichiarazione di voto contrario (v. verbale di seduta registrato su supporto informatico ai sensi dell'art. 10, c. 12 dello Statuto Comunale).
- L'Assessore Guareschi critica l'affermazione del Consigliere Carosino secondo cui il regolamento è stato costruito a senso unico, spiegando le proprie motivazioni. Si riserva poi di fornire in seguito i dati richiesti dal Consigliere Carosino al momento non fruibili. (v. verbale di seduta registrato su supporto informatico ai sensi dell'art. 10, c. 12 dello Statuto Comunale).
- il Consigliere Gambazza chiede se ci siano dei contributi regionali per le ristrutturazione degli alloggi, se siano stati utilizzati e come (v. verbale di seduta registrato su supporto informatico ai sensi dell'art. 10, c. 12 dello Statuto Comunale).
- L'Assessore Leoni risponde fornendo le spiegazioni sugli interventi strutturali realizzati ed in previsione (v. verbale di seduta registrato su supporto informatico ai sensi dell'art. 10, c. 12 dello Statuto Comunale).

Il Sindaco pone in votazione il punto di cui all'oggetto contestualmente all'emendamento relativo all'art. 7, comma 2, come sopra segnalato;

Tutto ciò premesso;

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari n. 1 (Carosino) astenuti n. 2 (Concarini e Gambazza), espressi in forma palese ai sensi di legge da n. 10 Consiglieri votanti e n. 12 Consiglieri presenti,

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE, così come da motivazioni espresse in narrativa, il "Regolamento per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, in attuazione della L.R. n. 24/2001 e s.m.", nella **Parte I - Disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica**, come modificato ed integrato nel testo allegato alla presente deliberazione;

- All. "A";
- 2) DI DARE ATTO che ai sensi dell'art.5 della L.n. 241/90 e s. m. il responsabile del procedimento in oggetto risulta essere l'istruttore direttivo D.ssa Roberta Curtarelli.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.;

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari n. 1 (Carosino) astenuti n. 2 (Concarini e Gambazza), espressi in forma palese ai sensi di legge, da n. 10 Consiglieri votanti e n. 12 Consiglieri presenti,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. vo n. 267/2000 e s. m..

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Giancarlo Contini

Il Vice Segretario
Stellati Dott.ssa Elena



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto:

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

Busseto, lì 21/10/2019

Roberta Curtarelli / INFOCERT SPA



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 269/2000)

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

Per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole.

Busseto, lì 21/10/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Elena Stellati / INFOCERT SPA



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

**Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 43
DEL 24/10/2019**

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto

visti gli atti d'ufficio


ATTESTA

Che la presente deliberazione:

viene pubblicata nell'Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 05/11/2019 al 20/11/2019

Busseto, lì 05/11/2019

L' addetto
Stefania Macchidani / INFOCERT SPA



COMUNE DI BUSSETO

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Approvato con deliberazione C.C. N. 40 del 30.09.02.

Modificato con deliberazioni:

C.C. N. 28 del 30.07.09, n. 32 del 27/11/2014, n. 1 del 30/03/2015 e ~~n. 43~~ del 24/10/19

- Parte 1

Art. 1

Il presente regolamento disciplina le funzioni relative all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed alla permanenza in essi, d'ora in poi denominati con l'acronimo ERP.

L'assegnazione e la gestione degli alloggi assoggettati alla L.R.24/01 e successive modificazioni ed integrazioni avviene nel rispetto delle norme dettate dal presente regolamento adottato ai sensi del titolo III della suddetta legge unicamente a seguito dell'emanazione dei relativi formalismi provvedimenti.

TITOLO 1

(Accesso all'ERP e permanenza negli alloggi)

Art.2

(Norme per l'emanazione dei bandi di concorso)

- Al fine dell'assegnazione degli alloggi di ERP il Comune indice pubblico concorso
- Il Concorso viene indetto mediante Bando generale da emanarsi ogni 3 anni e la graduatoria che ne consegue sostituisce integralmente quella precedente.

Le graduatorie conseguenti ai Bandi generali vengono aggiornate ogni diciotto mesi, mediante Bandi di concorso integrativi, indetti con le modalità del Bando Generale ai quali possono partecipare sia nuovi aspiranti all'assegnazione sia coloro i quali, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.

La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando venga aggiornata o sostituita nei modi previsti dal presente regolamento.

Per l'assegnazione di alloggi destinati a specifiche finalità, il Comune può emanare bandi speciali indicando i requisiti aggiuntivi per la partecipazione ai Bandi stessi ed eventuali specifiche condizioni.

Il bando di concorso generale, integrativo speciale deve essere pubblicato per almeno 30 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune.

Il Comune dovrà assicurarne la massima pubblicazione mediante idonee forme, fornendone copia alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, affinché ne sia data diffusione anche nei luoghi di lavoro.

Art.3
(Contenuti del bando di concorso)

Il bando di concorso deve contenere:

- a) I requisiti di cui all'art. 15 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni, come specificati dalla delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale n.15/2015, dalla Delibera di Giunta Regionale n°894/2016 e dalla delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale n.154/2018 e le condizioni che danno origine ai punteggi ai sensi di quanto stabilito dal regolamento;
- b) La normativa di carattere generale sui canoni di locazione applicata agli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- c) Il termine non inferiore a 30 giorni, per la presentazione della domanda;
- d) Modalità di presentazione della domanda

Art.4
(Contenuto e presentazione della domanda - Requisiti per l'assegnazione)

1.La domanda, redatta su apposito modulo fornito dal Comune, deve contenere:

-le generalità del richiedente e dei componenti del suo nucleo familiare;
-la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti per l'accesso e all'assenza di condizioni ostative come specificati nei riferimenti normativi di cui al successivo comma 5 del presente articolo, con riferimento al comma 9 del presente articolo e alle condizioni possedute a fini dell'attribuzione dei punteggi;

a dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e relativa attestazione ISE/ISEE in corso di validità;

I recapito, se diverso dalla residenza, al quale far pervenire tutte le eventuali comunicazioni al chiedente

I consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della Legge 96/2003 e del GDPR - Regolamento UE 2016/679;

.La domanda dovrà essere sottoscritta dall'intestatario della domanda stessa che verrà considerato tutti gli effetti amministrativi e gestionali il referente del nucleo familiare. In caso di decesso dell'intestatario della domanda o negli altri casi in cui l'intestatario non faccia più parte del nucleo familiare, hanno diritto al subentro i componenti del nucleo familiare indicato nella stessa. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili dello stesso, ci si informa alla decisione del giudice.

Ai sensi e per gli effetti dei commi 2 e 3 dell'art. 18 della L. n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, il Comune accerta i fatti, gli stati e le qualità del concorrente, provvedendo d'ufficio o in diretta certificazione o con acquisizione di documenti presso altra Pubblica Amministrazione.

Il concorrente dovrà allegare ogni altro documento, non acquisibile presso la Pubblica Amministrazione, che attesti le condizioni oggettive e soggettive di cui al successivo art. 5, ritenuto utile per la progressione in graduatoria.

Gli alloggi di ERP sono assegnati ai nuclei aventi diritto in possesso dei requisiti definiti dall'art. 15 della

Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 24 e successive modificazioni e dalla delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale n.15/2015, dalla Delibera di Giunta Regionale n°894/2016 e dalla delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale n.154/2018.

I requisiti devono essere posseduti al momento della domanda e devono permanere fino al momento della verifica precedente all'assegnazione da parte della commissione di cui al successivo art. 7.

La composizione del nucleo familiare che può fare domanda è stabilita dall'art. 24 della L.R. 24/01 s.m.i., conformemente all'allegato 1 della delibera di GR 894/2016 e all'art.2 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 Ogni cittadino può appartenere ad un unico nucleo familiare nella medesima

graduatoria. In caso di coniugi con diversa residenza anagrafica, questi, ai sensi della disciplina sull'ISE, sono compresi entrambi nella medesima domanda anche se non indicato dal richiedente. In caso di affido condiviso del minore lo stesso potrà essere inserito nella domanda del genitore nel cui stato di famiglia anagrafico è inserito

8.Per riconoscere la convivenza tra persone non legate da vincoli di parentela, instaurata almeno due anni prima dalla data della domanda, il Comune fa riferimento alla certificazione anagrafica di stato di famiglia che attesta la composizione e la data di costituzione del nucleo familiare. La convivenza può essere instaurata da meno di 2 anni se ne è derivata la nascita di figli.

9.Non possono essere assegnatari di un alloggio di ERP gli occupanti abusivi di un alloggio di ERP, nonché coloro che hanno rilasciato l'alloggio occupato abusivamente, per un periodo di 10 anni dalla data di rilascio.

Art.5

(Punteggi di selezione della domanda)

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base dei seguenti punteggi:

A Condizioni oggettive:		
A-1	Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno due anni dalla data di apertura del bando, dovuta alla presenza di una delle seguenti condizioni:	
A-1.1	Sistemazione in spazi impropriamente adibiti ad abitazione, intendendosi per essi quelli che inequivocabilmente hanno una destinazione diversa da quella abitativa, che risultino privi degli elementi strutturali e funzionali minimi per farli ragionevolmente ascrivere alla categoria di abitazioni Il punteggio non viene riconosciuto, se tale condizione è stata, per i medesimi spazi, a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando.	punti 6
A-1.2	Sistemazione in spazi procurati a titolo precario dall'Ente Locale o dalle cooperative sociali iscritte nell'apposito Albo regionale istituito con L.R. 4 febbraio 1994.n. 7: a)in alloggi erp b)in altri spazi	punti 3 punti 6
A-1.3	coabitazione in uno stesso alloggio con uno o più nuclei familiari, ivi residenti: - con una persona: - con due o più persone:	punti 1 punti 2
A-1.4	Abitazione in alloggio sovraffollato: due persone residenti in alloggio composto da un unico vano: tre persone residenti in alloggio di superficie inferiore a mq. 58,50: quattro persone ed oltre residenti in alloggio di superficie inferiore a mq.58,50: cinque persone residenti in alloggio di superficie compresa fra mq. 58,501 e mq. 78:	punti 1 punti 1 punti 2 punti 1

	sei persone ed oltre residenti in alloggio di superficie fino a mq. 78: sette persone residenti in alloggio di superficie compresa fra mq.78,01 e mq.90: otto persone ed oltre residenti in alloggio di superficie compresa fra mq. 78,01 e mq. 90: La superficie da considerare ai fini dell'attribuzione dei suddetti punteggi è l'intera superficie dell'unità immobiliare, esclusi accessori e pertinenze, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.	punti 2 punti 1 punti 2
A-1.5	Abitazione in alloggio:	
	in condizioni di antigienicità da certificarsi da parte dell'Autorità competente Il punteggio non viene riconosciuto, se tale condizione è stata, per i medesimi spazi, a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando.	punti 2
	privo di servizi igienici da certificarsi da parte dell'Autorità competente Il punteggio non viene riconosciuto, se tale condizione è stata, per i medesimi spazi, a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando.	punti 4
	L'alloggio è da considerarsi antigienico, quando si presenta privo di servizi igienici propri incorporati nell'alloggio, quando presenta tracce di umidità permanente dovuta a capillarità o infiltrazioni, ineliminabili con normali interventi di manutenzione e quando presenta requisiti di aereoilluminazione naturale gravemente insufficienti	
A-1.6	presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da un nucleo familiare con presenza di persona /e affetta/e da disabilità permanente. La presenza di barriere architettoniche nonché la disabilità dovranno essere certificate dalle autorità competenti (relazione dell'assistente sociale di riferimento e verbale di invalidità permanente)	punti 3
A-2	Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempienza contrattuale, salvo che gli inadempienti siano soggetti assistiti economicamente dai servizi sociali di riferimento, oppure dalle cooperative sociali iscritte nello apposito albo regionale istituito con L.R. 4 febbraio 1994. n.7. Il punteggio attribuibile è il seguente:	

	<p>Per soggetti assistiti dai "servizi sociali di riferimento" si intendono soggetti per i quali è dimostrato, con relazione dei Servizi sociali, il verificarsi di nuove, documentate e non generiche situazioni di disagio sociosanitario, intervenute dopo la stipula del contratto di locazione, con diminuzione significativa della capacità reddituale del nucleo familiare che hanno determinato la morosità</p> <p>Il punteggio è attribuibile unicamente al titolare del provvedimento esecutivo di rilascio.</p>	
A-2.1	in caso di provvedimento da eseguirsi entro dodici mesi dalla data di scadenza del bando:	punti 6
A-2.2	per le scadenze successive:	punti 4
	Il punteggio è attribuibile unicamente al titolare del provvedimento esecutivo di rilascio	
A-3	Sistemazione precaria che derivi da provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di	
	<p>provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempienza contrattuale, salvo che gli inadempienti siano soggetti assistiti dall'Ente pubblico, oppure dalle cooperative sociali iscritte nell'apposito albo regionale istituito con L.R. 4 febbraio 1994, n.7:</p> <p>Per tale condizione non è richiesta la sussistenza da almeno un anno dalla data di apertura del bando. Tuttavia, tale sistemazione non deve risultare da oltre cinque anni dalla data di apertura del bando.</p>	punti 6
	<p>Le condizioni A-1.1, A-1.2), A-2). A-3) non sono cumulabili fra loro e con le condizioni A-1.3). A-1.4) e A-1.5).</p> <p>Non sono inoltre cumulabili i punteggi dei subparagrafi.</p>	
-4	Richiedente in condizioni di pendolarità, con distanza fra il Comune di residenza e quello in cui svolge l'attività lavorativa, presso il quale ha inoltrato la domanda di assegnazione, di oltre 25 Km:	punti 1
Condizioni soggettive:		
-1	nucleo familiare richiedente composto da 4 unità ed oltre:	punti 2

B-2	Nucleo familiare ultrasessantacinquenne -nucleo familiare richiedente con tutti i componenti ultra 65enni senza attività lavorativa -nucleo di coniugi o conviventi more-uxorio di cui uno ultra 65 enne entrambi senza attività lavorativa -nuclei sopradescritti con minori a carico o in caso di presenza di soggetti a carico affetti da disabilità(come in seguito definiti):	punti 4 punti 4 punti 5
B-3	presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone di età superiore a 75 anni con residenza stabile nel nucleo familiare da almeno: - 1 anno alla data di presentazione della domanda: - 2 anni alla data di presentazione della domanda: - 3 anni e oltre alla data di presentazione della domanda:	punti 1 punti 2 punti 3
I-4	presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone portatrici di handicap. Ai fini di questo Regolamento si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazione di qualsiasi genere che comportino: Una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore a 2/3 ed inferiore al 100%:	punti 2
	una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% o la "non autosufficienza" riconosciuta ai sensi della L.R. 5/94 e successive modificazioni ed integrazioni o ancora, se minore di anni 18 che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute dalle vigenti normative:	punti 4
I-5	Nucleo familiare richiedente il cui valore ISEE, decurtato del 20%, calcolato ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni non sia superiore al 50% del limite previsto per l'accesso:	punti 2
	In presenza di reddito complessivo inferiore al minimo INPS, il punteggio non viene riconosciuto fatta eccezione nei seguenti casi: -percettori di redditi esenti ai fini IRPEF; -nucleo richiedente costituito da soli ultrasessantacinquenni il cui reddito complessivo sia determinato comunque da sola pensione; -nucleo richiedente sostenuto economicamente in tutto o in parte dai Servizi Sociali o da terzi debitamente documentato; -nucleo richiedente sostenuto economicamente da disoccupato o comunque in disagio economico transitorio certificato dai servizi sociali;	
I-6	nucleo familiare con anzianità di formazione non superiore a quattro anni alla data di presentazione della domanda:	punti 3

	<p>Il punteggio è attribuibile solo se entrambi i componenti conviventi more uxorio o uniti in matrimonio o nelle forme previste dalla L. 76/2016 hanno un'età inferiore a 40 anni alla data di scadenza del bando e qualora i suddetti nuclei familiari siano privi di propria abitazione o versino in una o più delle condizioni oggettive di cui al precedente punto A) o nella condizione di cui al seguente punto B-9).</p>	
B-7	<p>Nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico, che si trovi in una o più delle condizioni oggettive di cui al precedente punto a) o nella condizione di cui al precedente punto B9)</p>	
B7.1	Con 1 minore	punti 3
B7.2	Con 2 minori o più minori	punti 5
	<p>La condizione deve sussistere alla data di presentazione della domanda.</p> <p>La condizione non sussiste quando il richiedente conviva more uxorio con altro adulto, anche con residenza anagrafica diversa.</p> <p>Tale condizione deve permanere anche alla data di assegnazione, fatto salvo il caso in cui ci sia un mutamento della condizione dovuto al compimento del 18°anno di età da parte del/i minore/i.</p> <p>Il punteggio è attribuito anche nel caso siano presenti figli maggiorenni che per motivi di studio (adeguatamente documentati) non svolgano alcuna attività lavorativa, in regola con il piano di studi, o un figlio maggiorenne invalido o portatore di handicap riconosciuto</p> <p>Si tiene conto di tale eccezione fino al compimento del 24° anno di età da parte del/dei maggiorenne/i, condizione che deve essere presente al momento dell'inoltro della domanda.</p>	
3-8	Nucleo familiare che rientra in Italia, o che sia rientrato da non più di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda, per stabilirvi la propria residenza ai sensi della L.R. 21 febbraio 1990, n. 14:	punti 2
3-9	richiedente che abiti in un alloggio il cui canone di locazione incida sul valore ISEE, decurtato del 20%, del nucleo familiare secondo le sottoriportate percentuali:	
	incida fra il 50% e 70%	punti 1
	incida fra il 71% e 100%	punti 2
	incida in misura superiore al 100%	punti 3

In presenza di reddito complessivo inferiore canone annuo , il punteggio non viene riconosciuto fatta eccezione nei seguenti casi:

- percettori di redditi esenti ai fini IRPEF;
- nucleo richiedente costituito da soli ultrasessantacinquenni il cui reddito complessivo sia determinato comunque da sola pensione;
- nucleo richiedente sostenuto economicamente in tutto o in parte dai vizi Sociali o da terzi debitamente documentato;
- nucleo richiedente sostenuto economicamente nella condizione di soccupato o comunque in disagio economico transitorio certificato dai servizi sociali;

Il punteggio è attribuibile soltanto nel caso in cui il richiedente sia in possesso di contratto di locazione regolarmente registrato e previa presentazione delle ricevute di pagamento del canone di locazione relative agli ultimi 12 mesi.
Non sono cumulabili tra loro le condizioni B-2, B-3 e B-7. Non sono, inoltre, cumulabili fra loro le diverse ipotesi di cui alla condizione B-4 e di cui alla condizione B2

CONDIZIONI AGGIUNTIVE COMUNALI)

B-1	Richiedente con residenza sul territorio comunale da 5 a 9 anni	Punti 2
B-2	Richiedente con residenza sul territorio comunale da 9 anni e un giorno a 13 anni	Punti 3
B-3	Richiedente con residenza sul territorio comunale da oltre 13 anni e un giorno a 17 anni	Punti 4
B-4	Richiedente con residenza sul territorio comunale da oltre 17 anni e un giorno a 25 anni	Punti 5
B-5	Richiedente con residenza sul territorio comunale da oltre 25 anni	Punti 7
Sono calcolati anche i periodi di residenza non consecutivi		

D	<p>Nucleo familiare composto da richiedenti che non siano titolari di diritti di proprietà su immobili ad uso abitativo situati in uno Stato Estero.</p> <p>Per attestare la sussistenza di tale condizione si ricorre alla dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, c. 1 del DPR 28.12.2000, n. 445, con riferimento ai richiedenti di cittadinanza italiana ed a quelli di cittadinanza UE. Per i richiedenti non appartenenti all'UE che per espressa previsione dell'art. 3, c. 2 non possono utilizzare tale dichiarazione se non in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante, il punteggio viene attribuito previa presentazione di specifico certificato comprovante l'assenza di proprietà immobiliari ad uso abitativo rilasciato dallo Stato Estero. Tale certificazione è comunque richiesta anche con riferimento alle dichiarazioni prodotte dai cittadini UE, in virtù dei controlli previsti dall'art. 43 – comma 2 - del DPR 445/2000. Per l'attribuzione del punteggio il certificato, rilasciato dalla competente Autorità dello Stato Estero, in data non anteriore a 90 gg, convalidato (mediante apostille o legalizzazione) e tradotto in lingua italiana dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale, deve essere esibito entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. Il punteggio è attribuibile soltanto nel caso in cui la condizione sussista in capo a tutti i membri componenti il nucleo richiedente.</p>	Punti 2
----------	---	----------------

gli accrescimenti del nucleo familiare intervenuti per effetto di nascita, adozione o affidamento pre-dottivo, possono esser documentati anche dopo la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'assegnazione e vengono considerati ai fini dell'attribuzione dei punteggi, a condizione che la richiesta degli interessati pervenga all'ACER PARMA entro l'approvazione della graduatoria definitiva.

In caso di decesso dell'aspirante assegnatario subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare secondo l'ordine nella domanda.

I sensi del primo comma dell'art.25 della L.18 agosto 1978, n. 497 e successive modificazioni ed integrazioni, il personale militare di carriera che ha inoltrato domanda per ottenere in assegnazione un alloggio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, in caso di trasferimento in altra sede avvenuto durante il periodo nel quale è in servizio attivo, non perde i diritti precedentemente acquisiti i quali sono cumulati, previa domanda documentata, nella sede o nelle sedi di successiva destinazione.

Art. 6 (formazione della graduatoria provvisoria)

Il Comune procede all'istruttoria delle domande presentate dai concorrenti verificandone la completezza e la regolarità.

Il Comune provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda, sulla base delle condizioni dichiarate dall'interessato.

Il Comune, nell'esercizio di tale attività istruttoria, qualora riscontri l'inattendibilità dei requisiti o condizioni dichiarate nella domanda, segnala alla Commissione di cui al successivo art.7 ogni elemento

in suo possesso, corredata di eventuale documentazione, per le determinazioni di competenza della Commissione stessa. Nel caso in cui si tratti di palese inattendibilità dei requisiti, il Comune può richiedere opportuni accertamenti, anche agli uffici finanziari,

fornendo agli stessi ogni elemento integrativo di conoscenze e di giudizio, nonché ogni idonea documentazione atta a comprovare detta inattendibilità.

4. Il Comune, entro 30 giorni dalla scadenza del bando, procede alla formazione ed approvazione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine di attribuzione dei punteggi. In calce alla graduatoria provvisoria sono indicate le domande dichiarate inammissibili, con le relative motivazioni.
5. La graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, è immediatamente pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
6. Per la pubblicazione della graduatoria provvisoria dovranno essere seguite le stesse forme previste per bando di concorso.
7. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e del punteggio conseguito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
8. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo Pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, gli interessati possono presentare ricorso al Commissione di cui al successivo art.7. Il ricorso è depositato presso il Comune.

Art.7

(Commissione e suoi compiti)

La graduatoria di assegnazione è formata da una Commissione nominata dal Sindaco

La Commissione è così composta :

da un membro con funzioni di Presidente designato dal Sindaco;

~~da due rappresentanti del Comune~~ da tre rappresentanti del Comune;

da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini più rappresentative sul territorio comunale.

La Commissione si riunisce presso la Sede municipale o presso la Sede dell'Acer Parma

La Commissione può regolarmente funzionare quando sono nominati almeno 4 componenti uno dei quali sia il Presidente

La Commissione elegge nel proprio seno il VicePresidente.

Per la validità delle riunioni è sufficiente la presenza di metà più uno dei Componenti la Commissione già nominati. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

La Commissione resta in carica 4 anni

La partecipazione dei componenti alla seduta della Commissione è remunerata con un gettone di presenza, dell'importo stabilito dal Comune e a carico del Comune medesimo.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Acer designato dal Consiglio di amministrazione.

La Commissione decide sui ricorsi e sulle domande collocate in calce alla graduatoria provvisoria alle quali non è stato attribuito alcun punteggio per effetto degli accertamenti in corso. Nel caso sia necessario acquisire ulteriore documentazione, la Commissione segnala ciò al Comune il quale è tenuto ad acquisirla ed a trasmetterla al Commissione.

10. La Commissione entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, redige la graduatoria definitiva previa effettuazione, da parte del Presidente della Commissione stessa, dei sorteggi, in seduta pubblica, tra i concorrenti che hanno conseguito lo stesso punteggio, anche mediante l'utilizzo di strumentazione informatiche. La graduatoria così approvata costituisce provvedimento definitivo e sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente.
11. Per quanto non indicato nel presente articolo, la Commissione procederà autonomamente a disciplinare la propria organizzazione interna

Art.8
(Graduatorie Speciali)

1. Il Comune può definire con proprio atto, contestualmente all'approvazione del bando, la predisposizione di graduatorie speciali per gli appartenenti ad uno o più gruppi sociali ai fini dell'assegnazione prioritaria ad essi, nel rispetto degli standard abitativi di cui al successivo art.11, della quota di alloggi a tali fini destinata, da concordarsi preventivamente con le organizzazioni sindacali degli inquilini.
2. Identica procedura a quella prevista dal primo comma deve essere seguita per i nuclei familiari con presenza di portatori di handicap di cui al punto B-4 dell'art.5, ai fini della destinazione prioritaria di collocati al piano terreno o rialzato, o inseriti in edificio realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche, secondo quanto disposto dall'art.12 del DPR aprile 1978 n. 384 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché sulla base dei relativi provvedimenti di attuazione.

Art.9
(Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione)

- .. In sede di assegnazione degli alloggi, la commissione di cui all'art. 7 verifica nei confronti dei concorrenti che si trovano collocati in posizione utile in graduatoria, l'esistenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il punteggio sulla base della documentazione acquisita dal Comune, nei modi previsti dalla legge.
I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione, così come tutte le condizioni oggettive e soggettive, ad esclusione delle condizioni previste nei punti B 5) e B 9) del precedente Art. 5) del presente Regolamento.
Qualora sia accertata la non sussistenza di uno o più requisiti o la loro non permanenza nonché la non sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive o il mutamento delle condizioni oggettive nonché delle condizioni soggettive, ad eccezione di quelle previste nei punti B 5) e B 9) del precedente art. 5), la Commissione comunica all'interessato l'esclusione dalla graduatoria o il mutamento del punteggio e della relativa posizione in graduatoria.
In caso di variazione di punteggio, la domanda è collocata nella posizione di graduatoria seguente a quella dell'ultimo nominativo con pari punteggio
Contro le decisioni della Commissione è ammesso ricorso in opposizione, da parte degli interessati, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione
Il ricorso viene esaminato dalla Commissione che provvede a comunicare al ricorrente la decisione assunta
Il Comune può espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate nella domanda

Art.10
(Disponibilità degli alloggi da assegnare)

1. L'Ente Gestore degli alloggi è tenuto a comunicare al Comune l'elenco di tutti gli alloggi da assegnare.
2. Per gli alloggi per i quali è previsto il ripristino, l'Ente gestore è tenuto a comunicare al Comune la data presunta di ultimazione dei lavori e quella della effettiva disponibilità degli alloggi stessi, a conclusione dei lavori di ripristino di cui sopra.
3. L'Ente Gestore, alla comunicazione della data di ultimazione dei lavori, è tenuto ad allegare una relazione sul tipo di intervento manutentivo effettuato, nonché la planimetria dell'alloggio.
4. Qualora gli interventi di ripristino debbano essere effettuati in applicazione di specifiche disposizioni di legge, l'Ente Gestore informa di ciò il Comune indicando i tempi di effettuazione e conclusione.

Art.11
(Assegnazione e standard dell'alloggio)

1. L'Assegnazione in locazione degli alloggi agli aventi diritto in base all'ordine di graduatoria è effettuata dal Comune, utilizzando come criterio principale per l'abbinamento alloggio/nucleo il numero di vani e/o posti letto e ove, sarà possibile, secondo gli standard abitativi di seguito specificati:
 - a) ai nuclei familiari composti da 1 e 2 persone sono assegnabili gli alloggi con superficie fino a 58,50 mq.;
 - b) ai nuclei familiari composti da 3 e 4 persone sono assegnabili gli alloggi con superficie fino a 78 mq.
 - c) ai nuclei familiari composti da 5 persone sono assegnabili gli alloggi con superficie fino a 90 mq.
 - d) gli alloggi con superficie oltre i 90 mq. Sono assegnabili ai nuclei familiari composti da 6 persone e oltre.

In casi di assegnazione a nucleo familiare in cui sia presente una donna in stato di gravidanza, attestato da certificato medico, lo standard abitativo è individuato tenendo conto di una persona in più. Tale criterio è esteso ai nuclei familiari in cui si siano verificati accrescimenti per effetto di nascita adozioni o affidi.

Il Comune può effettuare di volta in volta, con provvedimenti motivati, assegnazioni in deroga agli standard abitativi sopra citati, qualora le caratteristiche dei nuclei familiari aventi diritto all'assegnazione nonché le caratteristiche degli alloggi disponibili non consentano una valida soluzione del problema abitativo del nucleo interessato, in rapporto anche alle condizioni degli altri nuclei familiari collocati in graduatoria.

Il Comune, inoltre, qualora ravvisi nella tipologia dell'alloggio una situazione tale da non soddisfare la necessità del nucleo familiare pur essendo la metratura dell'alloggio idonea alla composizione del nucleo familiare può con provvedimento motivato, anche in questo caso, effettuare assegnazioni in deroga agli standard abitativi di cui al comma 1.

Art.12
(Scelta e consegna degli alloggi)

Il Comune informa dell'assegnazione gli aventi diritto con lettera raccomandata, nella quale sono indicati il giorno e l'Ufficio Comunale dove l'interessato deve presentarsi per la scelta dell'alloggio.

La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona all'uopo delegata. In caso di mancata presentazione l'assegnatario decade dal diritto di scelta

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria definitiva possono rinunciare agli alloggi ad essi proposti soltanto per gravi e documentati motivi da valutarsi da parte del Comune.

4. In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, Il Comune, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli, dichiara la decadenza dal diritto all'assegnazione, con la conseguente esclusione dalla graduatoria
5. In caso di rinunce ritenute giustificate dal Comune, gli interessati non perdono il diritto all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi che si rendano successivamente disponibili, in relazione alle rispettive posizioni in graduatoria, quali risulteranno anche in seguito a suo aggiornamento biennale o alla sua integrale sostituzione e comunque, previa nuova verifica, se del caso, del permanere dei requisiti e delle condizioni a norma del precedente art.9.
6. L'Ente Gestore, sulla base dei provvedimenti di assegnazione, provvede alla convocazione, con lettera raccomandata, degli assegnatari per la stipulazione dei contratti, per la consegna dei regolamenti e per la successiva consegna dell'alloggio. L'assegnatario che, previa diffida del Comune, non sottoscriva il contratto e non provveda ad assumere in consegna l'alloggio, entro i termini indicati nella comunicazione, è dichiarato decaduto dall'assegnazione , con conseguente esclusione dalla graduatoria.
7. L'Alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni dalla consegna, salvo proroga concessa dall'Ente Gestore a seguito di motivata istanza. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall'assegnazione, e la definitiva esclusione dalla graduatoria. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Comune con proprio provvedimento a comporta la risoluzione di diritto del contratto. Tale provvedimento è comunicato mediante lettera raccomandata all'interessato, il quale può presentare deduzioni scritte e documenti entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Art.13

(Assegnazioni in deroga alla graduatoria per particolari situazioni di emergenza abitativa)

1. Il Comune per affrontare le situazioni di particolare emergenza abitativa, di seguito meglio indicate, riserva, con proprio provvedimento, un numero di alloggi non superiore a 2 fra quelli che, nel corso dell'anno, si renderanno disponibili.
Detti alloggi verranno utilizzati per la sistemazione provvisoria, che non può eccedere due anni, a favore dei nuclei familiari che rientrino prioritariamente nelle sottoelencate categorie o situazioni. - nuclei familiari colpiti da provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio;
 - nuclei familiari composti da adulti con minori a carico o da persone vittime di maltrattamenti o violenza sessuale all'interno della famiglia;
 - nuclei familiari residenti in alloggio in condizioni precarie (antiigienicità, coabitazioni conflittuali, sovraffollamento, ecc.) o nuclei familiari in situazioni abitative alquanto precarie (senza casa , in strutture pubbliche ecc.)
 - gravi situazioni di disagio economico/sociale
 - nuclei numerosi con presenza di minori
 - nuclei con presenza di persone oltre 65 anni o in precarie e documentate condizioni di salute;
 - trasferimento appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze armate e al corpo degli agenti di custodia;
 - sistemazione profughi di cui alla legge 26 dicembre 1981 n.763 ed emigrati che rientrano in Italia o che siano rientrati da non più di dodici mesi, dal momento di presentazione della domanda di assegnazione di alloggi ai sensi di questo articolo;
2. Si prescinde dalla percentuale di cui al precedente comma 1 qualora la provvisoria sistemazione abitativa riguardi i nuclei familiari colpiti da calamità naturali o pubbliche.
I requisiti, che devono essere posseduti dai nuclei familiari rientranti nelle situazioni sopra descritte, ai fini della loro sistemazione provvisoria, sono quelli stabiliti per l'accesso all'erp indicati nella normativa regionale in materia, fatta eccezione per la provvisoria sistemazione abitativa di nuclei familiari colpiti dalle calamità naturali o pubbliche.
3. La rinuncia all'alloggio comporta la perdita del diritto alla sistemazione provvisoria in alloggi di erp..

12. Alla scadenza del biennio di sistemazione provvisoria, il Comune può provvedere all'assegnazione definitiva, di norma nello stesso alloggio, previa verifica del possesso dei requisiti per la permanenza negli alloggi erp..
13. L'accertamento dei requisiti in di cui ai precedenti commi 4 e 6 viene effettuato dalla Commissione di cui all'art.7, previa istruttoria da parte del Comune.
14. Qualora non si proceda all'assegnazione definitiva, l'alloggio deve essere rilasciato in base a provvedimento del Comune.

Art.14
(Sanzioni per mancato rilascio dell'alloggio)

1. Nei casi di dichiarazione di decadenza dell'assegnazione di cui all'art.30 della L.R. 8 agosto 2001 n.24 e successive modificazioni ed integrazioni , il mancato rilascio dell'alloggio alla data stabilita nella stessa dichiarazione comporta oltre maggiorazione del canone di locazione prevista nello stesso art.30 successive modificazioni ed integrazioni, il pagamento al Comune di una sanzione amministrativa di euro 100,00 al mese.

Art.15
(Sospensione dichiarazione di decadenza)

La dichiarazione di decadenza dall'assegnazione può essere sospesa per un periodo non superiore a tre mesi, mediante provvedimento motivato, nei seguenti casi : a)Grave malattia sopravvenuta;

b)Riduzione del reddito;

c)Presenza anziani con età superiore a 65 anni e/o portatori di handicap;

d)Gravi situazioni sociali debitamente documentate;

Per l'assegnatario che abbia perduto il requisito riferito alla proprietà di alloggio, ma non abbia il godimento dell'alloggio sito nel Comune di residenza il termine di sospensione della dichiarazione di decadenza potrà essere prorogato, previa richiesta dell'interessato, o altro componente il nucleo familiare avente titolo, abbia attivato il procedimento per il rilascio alla prima scadenza contrattuale utile.

~~1bis La dichiarazione di decadenza viene sospesa per anni 1 (uno) in applicazione di quanto disposto all'allegato 2 punto b) della DAL 154/2018 qualora sia dovuta al superamento dei limiti di reddito per la permanenza, così come determinato ai sensi del comma 2 art.15 della L.R. 24/2001 e s.m.i a favore dei nuclei fragili o vulnerabili, così come definiti al precedente comma 1) lettera c) e d) che superino il valore dell'ISEE e del patrimonio mobiliare al massimo del 20%.~~

~~La sospensione viene parimenti estesa ai nuclei che superino il valore del patrimonio mobiliare al massimo del 10%.~~

~~Nel periodo di sospensione il canone di locazione sarà maggiorato:~~

~~nella misura del 10% in caso di superamento del limite del valore ISEE previsto per la permanenza nell'alloggio;~~

~~nella misura del 30% in caso di superamento del limite del valore di patrimonio mobiliare previsto per la permanenza nell'alloggio~~

TITOLO II
(Disposizioni transitorie e finali)

Art.16

La disciplina dell'utilizzo degli alloggi è definita da specifico regolamento, adottato dal Comune in rispondenza ai criteri definiti dal Consiglio Regionale.

Questo regolamento verrà integrato secondo quanto verrà predisposto dal tavolo di concertazione provinciale ai sensi del 3° comma, lett.c, dell'art. 5 della L.R. 24/2001

- successive modificazioni ed integrazioni in merito alle procedure di mobilità intercomunale degli assegnatari.
3. Tutti i riferimenti "all'Ente gestore" contenuti nel presente regolamento sono da intendersi "al Comune" nel caso in cui non si sia proceduto all'esternalizzazione del servizio gestione alloggi.

PARTE II

Disciplina per la mobilità negli alloggi di edilizia residenziale pubblica assoggettati alla Legge Regionale 08/08/2001, N. 24.

Art. 1 Premessa

La mobilità degli assegnatari negli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica assoggettati alla Legge Regionale 8/8/2001, n. 24 avviene nel rispetto delle norme dettate dal presente Regolamento adottato ai sensi dell'art. 28 della suddetta legge, unicamente a seguito dell'emanazione dei relativi formali provvedimenti.

Art. 2 Finalità e ambito della mobilità

I presente Regolamento disciplina la mobilità degli assegnatari negli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ai fini della eliminazione dei disagi abitativi, delle condizioni di sottoutilizzazione o ovraffollamento degli alloggi.

allo scopo, il Comune, sentite le organizzazioni sindacali può predisporre programmi di mobilità degli utenti e ne promuove l'attuazione stabilendone altresì i relativi tempi.

All'attuazione del processo di mobilità possono essere destinati gli alloggi che si rendono disponibili per la riassegnazione nonché quelli di nuova assegnazione nella misura stabilita dal Comune.

Art. 3 Standard abitativo

ai fini del presente Regolamento si definisce il sottoindicato standard abitativo:

-) ai nuclei familiari composti da 1 e 2 persone sono assegnabili gli alloggi con superficie fino a 58,50 mq.;
-) ai nuclei familiari composti da 3 e 4 persone sono assegnabili gli alloggi con superficie fino a 78 mq.;
-) ai nuclei familiari composti da 5 persone sono assegnabili gli alloggi con superficie fino a 90 mq.;
-) gli alloggi con superficie oltre i 90 mq. sono assegnabili ai nuclei familiari composti da 6 persone ed oltre.

per superficie si intende quella relativa all'alloggio (escluse, pertanto, le pertinenze e le parti comuni) calcolata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.

Art. 4 Mobilità su richiesta dell'assegnatario

ai sensi dell'art. 28 comma 1 lettera a) della legge regionale n. 24/2001, la mobilità richiesta all'assegnatario comporta l'attribuzione dei seguenti punteggi:

Inidoneità oggettiva dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e

di salute per la presenza nel nucleo familiare di componenti anziani, di portatori di handicap o di persone comunque affette da gravi disturbi prevalentemente di natura motoria (da documentare con la presentazione di idonea certificazione medica). Di norma il punteggio viene attribuito:	
a disabili con invalidità pari o superiore a 2/3 documentata con copia del verbale dell'apposita Commissione:	Punti 5
ad anziani (con età superiore ad anni 70) con alloggio senza ascensore e ubicato a partire dal secondo piano (escludendo il piano terra) nei casi in cui le normali condizioni di vita non possono essere svolte (ad esempio, alloggio con barriere architettoniche)	Punti 4
Sovraffollamento :	
a) n. 4 persone in più rispetto allo standard abitativo;	Punti 5
b) n. 3 persone in più rispetto allo standard abitativo;	Punti 3
c) n. 2 persone in più rispetto allo standard abitativo;	Punti 2
d) n. 1 persona in più rispetto allo standard abitativo;	Punti 1
Sottoaffollamento :	
a) n. 3 persone in meno rispetto allo standard abitativo;	Punti 6
b) n. 2 persone in meno rispetto allo standard abitativo;	Punti 4
c) n. 1 persona in meno rispetto allo standard abitativo;	Punti 2
Alloggio la cui ubicazione comporta particolare disagio nel raggiungere le strutture socio-sanitarie o il posto di assistenza familiare o di terzi, o nell'essere assistito dai familiari (da documentarsi debitamente);	Punti 2
Situazione configurante stato, anche di salute, di particolare disagio tale comunque da rendere l'alloggio inidoneo a garantire al nucleo familiare normali condizioni di vita. Il disagio deve essere dimostrato da apposita relazione dei Servizi Sociali. (Il punteggio è frazionabile a discrezione della Commissione ed è cumulabile con i punteggi precedenti)	Punti 4

Art. 5

Modalità di presentazione e criteri di valutazione delle richieste

- » richieste di cambio alloggio, redatte su apposito modulo, devono contenere le motivazioni della chiesta ed i dati anagrafici del nucleo familiare, ed essere corredate dalla eventuale documentazione corrente a comprovare le motivazioni stesse e le condizioni che si intende far valere.
- » domande dei nuclei familiari possono essere presentate in qualsiasi momento. L'istruttoria, la formazione e l'aggiornamento della graduatoria hanno periodicità semestrale.
- » prima graduatoria, redatta dalla competente Commissione di cui all'art.6, è approvata entro quaranta giorni dal termine per la ricezione delle domande ed è immediatamente esecutiva. successivi aggiornamenti della graduatoria, a cadenza semestrale sono approvati dalla suddetta Commissione, entro trenta giorni dal termine per la ricezione delle domande.
- » morosità nel pagamento del canone e/o delle spese condominiali, la permanenza in un alloggio per un periodo inferiore ai 4 anni dall'assegnazione o dall'ultimo cambio, la collocazione in area decadenza, la titolarità di assegnazione di alloggio erp ai sensi dell' art.13 del presente regolamento, sono tutte condizioni ostaive sia alla presentazione della domanda di cambio che l'erogazione del provvedimento per coloro che fossero già in graduatoria.

- può presentare domanda di mobilità prima del termine sopraindicato qualora siano intervenute le seguenti situazioni documentate:
- situazioni di sottoutilizzo;
 - la nascita l'adozione e/o affidamento, o la presenza nel nucleo familiare, di uno o più minori che comportano situazioni di sovraffollamento dell'alloggio in relazione ai criteri di standard abitativo come determinati dal presente regolamento e comunque non prima di due anni dalla data del provvedimento di assegnazione;
 - condizioni certificate di invalidità superiore al 66%, handicap permanente e grave, non autosufficienza e/o patologie gravi e documentate, non sussistenti al momento dell'assegnazione

che, in relazione all'alloggio assegnato, evidenzino la presenza di barriere architettoniche prima non rilevanti.

Di regola, costituisce condizione per l'inserimento e la permanenza nella graduatoria il rispetto dei Regolamento d'Uso degli alloggi, del Contratto di locazione ed il regolare pagamento dei canone di locazione e degli oneri accessori.

Per particolari casi, su proposta motivata dell'assistente sociale, si potrà derogare alla graduatoria.

La mobilità è autorizzata con provvedimento del Comune, riguardante l'intero nucleo familiare. Il nucleo dovrà lasciare libero l'alloggio di provenienza da persone e cose; se l'alloggio non è liberato, si applica quanto disposto dall'art. 34 della L.R. 24/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6 Commissione per la valutazione delle domande di cambio alloggio

Le richieste, come sopra formulate, vengono esaminate da un'apposita Commissione, operante presso l'Acer Parma, così composta:

-un rappresentante dell'Acer Parma, con funzioni di Presidente;
-tre rappresentanti dei Comuni titolari dell'Acer Parma nominati dalla Conferenza degli Enti;
-tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali degli assegnatari tra quelle maggiormente rappresentative del territorio provinciale.

A tale Commissione parteciperà il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Busseto o suo delegato.

Funge da Segretario della Commissione un funzionario dell'Acer Parma.

Per ogni componente della Commissione è nominato un supplente designato contestualmente al membro effettivo.

La Commissione può regolarmente funzionare quando siano stati nominati e siano presenti alle sedute almeno quattro componenti, uno dei quali abbia la funzione di Presidente.

In caso di discordanza nella valutazione, a parità di voti prevale quello di Presidente.

Per altre norme di funzionamento si richiama, in quanto compatibile, quanto previsto dal Regolamento in materia di Commissioni per la formulazione delle graduatorie per assegnazione degli alloggi.

La Commissione formula la graduatoria degli aspiranti al cambio sulla base delle motivazioni dichiarate nella domanda e dei punteggi di cui all'articolo 4.

La graduatoria viene aggiornata almeno semestralmente.

La partecipazione di rappresentanti comunali e sindacali alle sedute della Commissione è remunerata con un gettone di presenza, dell'importo stabilito dall'Acer Parma.

La Commissione dura in carica 4 anni.

Art. 7 Mobilità attivata d'ufficio

I sensi dell'art. 28 comma 1 lettera b) della legge regionale n. 24/2001, la mobilità può essere attivata dal Comune per eliminare gravi condizioni di sottoutilizzazione degli alloggi, per esigenze di strutturazione dell'alloggio occupato o dell'edificio di cui esso faccia parte, nonché per altre problematiche di natura socio-abitativa individuate anche con il supporto di relazioni dei servizi sociali.

In mancata accettazione del cambio proposto d'ufficio entro il termine di giorni 45 (quarantacinque) si comporta l'applicazione di un canone di locazione di importo doppio rispetto a quello precedentemente corrisposto, con un importo minimo di 300 Euro.

Art. 8 Condizioni per la attuazione del cambio

L'effettuazione del cambio a domanda è condizionata al rilascio, da parte dell'assegnatario, di una chiarazione nella quale si impegna, sotto la sua responsabilità, qualora la domanda venga accolta:

- I. a trasferirsi nell'alloggio assegnatogli in cambio entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla consegna delle chiavi;
2. ad accettare, per la parte a cui non provveda direttamente, l'addebito delle spese per i lavori di tinteggiatura e piccola manutenzione dell'alloggio attualmente occupato, fatto salvo inoltre l'addebito delle spese per eventuali danni arrecati all'alloggio stesso;
3. a considerare il contratto di locazione stipulato per l'alloggio attualmente occupato risolto definitivamente con la consegna delle chiavi dell'alloggio assegnato in cambio;
4. a riconsegnare entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di consegna delle chiavi dell'alloggio assegnato in cambio, l'alloggio attualmente occupato, libero da persone e cose;
5. a corrispondere al Comune, per l'alloggio precedentemente occupato, in caso di ritardo nella consegna rispetto al termine sopraindicato, oltre al canone di locazione, alle spese e agli oneri accessori, a titolo di liquidazione forfettaria del danno, la somma di € 300,00 per ogni mese o ulteriore frazione di mese di ritardata consegna;
6. a riconoscere ed accettare che la domanda di cambio è decaduta per due anni qualora rifiuti, senza giustificato motivo, il trasferimento in alloggio idoneo alle esigenze dei suo nucleo familiare offertogli in cambio;
- . ad autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei propri dati, anche sensibili, prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini dei procedimenti per il quale sono richiesti.

Art. 9
Cambi consensuali

cambi consensuali di alloggi tra assegnatari possono essere autorizzati dal Comune, su richiesta congiunta degli assegnatari medesimi e nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente art. 8 previa valutazione da parte della suindicata Commissione.

Art. 10
Cambi tra Comuni

nell'ambito del territorio regionale il cambio di alloggio è autorizzabile previa intesa fra il Comune di provenienza e quello di destinazione.

Art. 11
Delega di funzioni

l'applicazione del presente regolamento potrà essere delegato ad un ente gestore individuato con specifico atto.